

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il regime volontario «REDcert» (nel prosieguo «il regime»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale regime sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

*Articolo 2*

Le modifiche eventualmente apportate al regime, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il regime continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

*Articolo 3*

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- a) qualora sia chiaramente dimostrato che il regime non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) qualora nell'ambito del regime non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) qualora il regime non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del regime considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 12 agosto 2022.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

17CE2169

